



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02560 DEL SEN. FLORIDIA ED ALTRI (res. n. 366 del 03 dicembre 2025)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli Senatori interroganti tornano su un tema, quello della tutela della libertà di stampa, estremamente delicato e da sempre all'attenzione del Governo.

Il principio della libertà di stampa costituisce un presupposto imprescindibile per qualsiasi sistema che voglia definirsi genuinamente democratico. E', quindi, un bene prezioso, non un privilegio di categoria, che siamo tutti chiamati a proteggere e tutelare.

E' per questo che il Governo sostiene con convinzione tutte le iniziative - nazionali, europee e internazionali – che risultino tese al rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dei mezzi di informazione nonché della professione giornalistica, a garanzia del pluralismo informativo e dei principi di libertà di espressione e di informazione sanciti dall'articolo 21 della Costituzione.

Lungo questa direttrice l'Italia si è mossa anche quando si è trattato di sostenere sia la Direttiva che il Regolamento europeo sulla libertà dei *media*, ed ora è strenuamente impegnata a garantirne la piena ed efficace applicazione a livello nazionale.

Nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea del 2025 il Governo ha, infatti, elaborato un testo in base al quale verrà delegato ad adottare uno o più decreti

legislativi per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella vita pubblica da rivendicazioni manifestamente infondate o da procedimenti giudiziari abusivi, cd. *Strategic Lawsuit Against Public Participation -SLAPP*.

Tra le iniziative pendenti vi è, poi, il disegno di legge A. S. n. 466 in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante, approvato in Commissione Giustizia al Senato.

In particolare, la modifica legislativa prevede, a monte, l'estensione della disciplina di cui alla legge 47 del 1948 ai quotidiani *on line*, in modo da coprire vuoti legislativi e di tutela nel campo dell'attività giornalistica espletata su piattaforme *web*.

In un'ottica deflattiva dello specifico carico processuale si propone, inoltre, la modifica della disciplina del diritto di rettifica di cui all'art. 8 della legge n. 47 del 1948, in modo da favorire l'immediata riparazione dell'offesa eventualmente subita dal soggetto diffamato e così consentire alla parte lesa l'effettiva tutela dell'onore e della dignità. In quest'ottica viene prevista anche l'introduzione di più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento.

In linea, poi, con la intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, avvenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021, si propone la riformulazione del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. Questa opzione normativa ottempera alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per la quale l'irrogazione della pena detentiva per i delitti di diffamazione con il mezzo della stampa è da ritenersi contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di informazione.

La modifica legislativa tende, inoltre, a tutelare in maniera piena i giornalisti nei confronti delle querele temerarie attraverso la modifica dell'articolo 427 cod. proc. pen., riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante al pagamento di

una somma in favore della Cassa delle Ammende, nonché mediante la modifica dell'articolo 321 cod. proc. pen., in materia di sequestro preventivo, introducendo la possibilità che il giudice ordini ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato di diffamazione o agevolare la commissione di altre condotte delittuose.

In ambito penale, si opera anche una riscrittura della disciplina sul segreto professionale di cui all'articolo 200 c.p.p., estendendola ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, riguardo ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno ricevuto notizie a carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione (cd. fonte), tranne che nei procedimenti concernenti fatti coperti dal segreto di Stato; ciò all'evidente fine di eliminare un possibile ostacolo all'accertamento della verità nei procedimenti aventi ad oggetto gravi reati potenzialmente idonei ad arrecare danno agli interessi del nostro Stato.

Con riferimento al Regolamento Europeo sulla libertà dei *media* (cd. *European media freedom act* - EMFA), entrato in vigore il 7 maggio 2024, si osserva che, pur avendo esso un'efficacia immediata e diretta in tutti gli Stati membri, molte delle sue disposizioni hanno un contenuto generale e richiedono atti attuativi. Per quanto riguarda l'Ordinamento italiano, tuttavia, sono necessari solo minimi interventi di allineamento che possono avvenire, per la maggior parte, in via provvedimentale e ai quali sta provvedendo l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

L'unico intervento legislativo nazionale giudicato necessario e urgente riguarda, in particolare, l'articolo 5 del Regolamento sui *media* di servizio pubblico. Proprio per adeguare la disciplina nazionale al Regolamento è stato elaborato un progetto di legge condiviso tra diverse forze politiche recante “*Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”, attualmente in corso di esame da parte del Senato, e derivante dalla congiunzione dei disegni di legge n. 162, 199, 611, 631, 1242, 828, 1257, 1481, 1521, 1570, 1589.

E' pertanto in coerenza con tali iniziative e nella ferma convinzione che la libertà e pluralità dei *media* sia un pilastro fondamentale della democrazia che lo scorso 11 dicembre è stata approvata, alla Camera, la mozione Montaruli, che ha impegnato il Governo a proseguire nella strada intrapresa, promuovendo con la massima attenzione tutte le iniziative considerate opportune o necessarie per la tutela dei giornalisti e, più in generale, per la libertà di stampa e del pluralismo informativo.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)